

Commentario del Codice Civile e codici collegati
Scialoja-Branca-Galgano

a cura di Giorgio De Nova

D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

a cura di

Antonio Carratta

**Codice della crisi d'impresa
e dell'insolvenza**

Tomo III

Art. 220-391

ZANICHELLI EDITORE



ICI COLLEGATI

VIRGILIO ANDRIOLI —
AULETTA — GAETANO
CELLONA — DOMENICO
CELO BERTOLOTTI —
BONTANTE — ANGELO
NOVELLA BUGETTI —
BERTO CALVO — ILARIA
— ANTONIO CARRATTA
— ROSSELLA CAVALLO
COTTI — LUIGI CONTI
OZZO COSTI — GASTONE
CUPIS — GIAMPAOLO
DE MARTINO — IVAN
— PAOLO D'ONOFRIO
ENRIQUES — MASSIMO
— FRANCO FERRARI —
ELLA FINOCCHIARO —
ELLI FRAGALI — REMO
GABRIELLI — ALFREDO
— LYCIA GARDANI
— GHEZZI — DANIELA
— GIANNITI — ANDREA
— MARIO IANNUZZI
— ANNUCCI — RAFFAELLA
— OSO — SERGIO LUONI
— GINI — ANTONIO MASI
— AN ANTONIO MICHELI
— GIAN DOMENICO
— ROSARIO NICOLÒ
— PARINI — FEDERICA
— PERFETTI — ANDREA
— CIAU — ALESSANDRO
— PROVERA — GIOVANNI
— ANNARITA RICCI —
— EVERINO — MARIANO
— BERTO ROMAGNOLI —
— DOMENICO RUBINO —
— FERDINANDO SALVI
— GIOVANNA SAVORANI
— ANTONIO SEGNI
— STOLFI — MARIO
— TRIFONE — GUIDO

COMMENTARIO DEL CODICE CIVILE E CODICI COLLEGATI SCIALOJA-BRANCA-GALGANO

A CURA DI GIORGIO DE NOVA

D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14

A CURA DI

ANTONIO CARRATTA

PROF. ORD. DELL'UNIVERSITÀ ROMA TRE

CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Tomo III
Art. 220-391

ZANICHELLI EDITORE

2026

Titolo V

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Capo I

Imprenditori individuali e società

Sezione I

Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti

1538 Articolo 121

Presupposti della liquidazione giudiziale

1538 *I. Il presupposto soggettivo*

MAURIZIO SCIUTO

1. I presupposti soggettivi della liquidazione giudiziale e del fallimento – 2. L'imputazione della qualità di imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale – 3. La controversa esenzione da liquidazione giudiziale dell'impresa agricola – 4. L'esenzione da liquidazione giudiziale dell'impresa minore – 5. Eccezioni

1550 *II. Il presupposto oggettivo*

ALESSANDRO NIGRO

1552 Articolo 122

Poteri del tribunale concorsuale

ANGELO DANILO DE SANTIS

1. Premessa generale – 2. L'elenco «non tassativo» dei poteri e delle competenze del tribunale – 3. Ulteriori poteri e funzioni del tribunale – 4. Forma e regime dei provvedimenti

1560 Articolo 123

Poteri del giudice delegato

ANGELO DANILO DE SANTIS

1. Premessa generale. Le funzioni di vigilanza e controllo – 2. I poteri del giudice delegato – 3. I poteri del giudice delegato in relazione a quelli del curatore – 3.1. La nomina degli arbitri, il potere di decisione dei reclami e la richiesta di ulteriori relazioni al curatore – 4. Le incompatibilità del giudice delegato. La forma e il regime impugnatorio dei suoi provvedimenti

1573 Articoli 122-123 e trattamento fiscale

MICHELE MAURO

1. La tassazione degli atti giudiziari

1576 Articolo 124

Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale

ANTONIO CARRATTA

1. Premessa – 2. L'originaria disciplina dell'art. 26 l. fall. e la sua contrastata interpretazione fra Corte costituzionale e Cassazione – 3. L'art. 26 l. fall. dopo le riforme del 2006/2007 – 4. La nuova disciplina del reclamo avverso i decreti del giudice delegato e del tribunale nel c.c.i.i. – 5. Natura impugnatoria

del recla
zione al
11. Term
14. Tratt
16. Espe

1601

1. Prema
figura de
159/2011
istituto p

1609

1. L'acce
corsuale

1612

1. Il curat

1614

1. Gli atti
Atti di ord
procedura
nomina de

1621

1. Il deleg

1625

1. Premes
zazioni del
zione parti
dell'impre
curatore. L

Capo VIII

Liquidazione giudiziale e concordato nella liquidazione giudiziale delle società

- 2829 **Articolo 254**
 Doveri degli amministratori e dei liquidatori
 PAOLA MORANDI

1. Abrogazione della norma

- 2830 **Articolo 255**
 Azioni di responsabilità
 PAOLA MORANDI

1. Premesse – 2. L'azione sociale di responsabilità contro i membri dell'organo amministrativo, i liquidatori, il direttore generale e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari – 3. L'azione sociale di responsabilità contro i membri dell'organo di controllo. La modifica dell'art. 2407 c.c. – 4. L'azione sociale di responsabilità contro i revisori contabili e le società di revisione – 5. L'azione di responsabilità dei creditori sociali – 6. L'azione prevista dall'articolo 2476, 8° co., c.c. sulla responsabilità dei soci di s.r.l. «che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi» – 7. L'azione contro la società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento ex art. 2497, 4° co., c.c. – 8. La clausola di chiusura di cui alla lett. e) – 9. La quantificazione del danno – 10. La natura solidale dell'obbligazione risarcitoria e la transazione conclusa dal curatore con uno o più coobbligati (cenni)

- 2886 **Articolo 256**
 Società con soci a responsabilità illimitata
 MAURIZIO SCIUTO

1. Profili generali – 2. Gli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale sulla società – 3. La liquidazione giudiziale «in estensione» dei soci a responsabilità illimitata – 4. Casi particolari: socio cessato o non più illimitatamente responsabile; socio occulto e società occulta; socio apparente e società apparente; super-società di fatto

- 2898 **Articolo 257**
 Liquidazione giudiziale della società e dei soci
 MAURIZIO SCIUTO

1. Coordinamento fra procedure principale e secondarie; unicità degli organi concorsuali – 2. Autonomia dei patrimoni coinvolti e distinzione delle masse attive e passive – 3. Concorso dei creditori sociali e personali e possibile regresso fra soci – 4. Effetti della liquidazione giudiziale in estensione per il singolo socio – 5. Cessazione delle procedure principale e secondarie – 6. L'azione di responsabilità nei confronti del socio amministratore

- 2903 **Articolo 258**
 Effetti sulla società dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dei soci
 MAURIZIO SCIUTO

1. Profili generali. – 2. Esclusione di diritto del socio illimitatamente responsabile (art. 2288 c.c.) – 3. Eventuale successiva liquidazione giudiziale della società partecipata

- giudiziale delle**
- 2905 **Articolo 259**
Liquidazione giudiziale nei confronti di enti ed imprenditori collettivi non societari
 MAURIZIO SCIUTO
 1. La partecipazione degli imprenditori collettivi non societari a quelli societari - 2. Difficoltà di coordinamento ed applicazione del regime societario a enti non societari
- 2908 **Articolo 260**
Versamenti dei soci a responsabilità limitata
 MAURIZIO ONZA
 1. Notazioni preliminari - 2. Lo «speciale» procedimento di ingiunzione e il giudizio di opposizione
- 2914 **Articolo 261**
Liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria
 MAURIZIO ONZA
 1. La «garanzia» del conferimento nella s.r.l. nella liquidazione giudiziale - 2. L'accertamento dei «pre-
 supposti» per l'esecuzione delle «garanzie»
- 2918 **Articolo 262**
Patrimoni destinati ad uno specifico affare
- 2918 **Articolo 263**
Patrimonio destinato incapiente e violazione delle regole di separatezza
 MAURIZIO SCIUTO
 1. Profili generali - 2. Patrimonio destinato capiente - 3. Patrimonio destinato incapiente
- 2924 **Articolo 264**
Attribuzione al curatore dei poteri dell'assemblea
 MAURIZIO SCIUTO
 1. Profili generali - 2. I «poteri» esercitabili dal curatore - 3. Il procedimento - 4. I rimedi
- 2932 **Articolo 265**
Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale della società
 EUGENIA ITALIA
 1. Introduzione all'Istituto - 2. La proposta e la sua presentazione - 3. La proposta di concordato e il suo contenuto declinati nel settore societario - 4. La decisione. Introduzione. Le società di persone - 5. Le società di capitali - 6. La pubblicazione della decisione
- lazione giudiziale**
- 2953 **Articolo 266**
Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale della società
 EUGENIA ITALIA
 1. Ratio della norma - 2. Effetti sui creditori particolari dei soci - 3. Impugnazione

Articolo 262

PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

1. Se è aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della società, l'amministrazione del patrimonio destinato previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile è attribuita al curatore, che vi provvede con gestione separata.
2. Il curatore provvede a norma dell'articolo 216 alla cessione a terzi del patrimonio, al fine di conservarne la funzione produttiva. Se la cessione non è possibile, il curatore provvede alla liquidazione del patrimonio secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili.
3. Il corrispettivo della cessione al netto dei debiti del patrimonio o il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti dal curatore nell'attivo della liquidazione giudiziale, detratto quanto spettante ai terzi che vi abbiano effettuato apporti, ai sensi dell'articolo 2447-ter, primo comma, lettera c), del codice civile.

Articolo 263

PATRIMONIO DESTINATO INCAPIENTE E VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI SEPARATEZZA

1. Se a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società o nel corso della gestione il curatore rileva che il patrimonio destinato è incapiente provvede, previa autorizzazione del giudice delegato, alla sua liquidazione secondo le regole della liquidazione della società, in quanto compatibili.
2. I creditori particolari del patrimonio destinato possono presentare domanda di insinuazione al passivo della procedura di liquidazione giudiziale aperta nei confronti della società nei casi di responsabilità sussidiaria o illimitata previsti dall'articolo 2447-quinquies, terzo e quarto comma, del codice civile.
3. Se risultano violate le regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società e il patrimonio della società medesima, il curatore può proporre l'azione sociale di responsabilità e l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 del codice civile nei confronti degli amministratori e dei componenti degli organi di controllo della società.

Commento di MAURIZIO SCIUTO

Sommario

1. Profili generali - 2. Patrimonio destinato capiente - 3. Patrimonio destinato incapiente

1. Profili generali

L'attuazione, verso una *società azionaria*, della responsabilità «limitata» per le obbligazioni sociali (limitata essendo, ovviamente, la garanzia

offerta ai creditori, localizzata sul patrimonio sociale e non su quello dei soci; ma illimitata restando, come sempre, la responsabilità della società, che risponde con tutto quel suo patrimonio), segue un percorso articolato, ove articolata

cietà, l'amministrazione
primo comma, lettera
con gestione separata
ne a terzi del patrimo-
sione non è possibile,
lo le regole della liqui-

**ENTE
ARATEZZA**

ato incapiente

ocalizzata sul patrimonio
llo dei soci; ma illimitata
re, la responsabilità della
on tutto quel suo patrimo-
o articolato, ove articolata

Orbene, quanto ai patrimoni destinati², nel caso di liquidazione giudiziale della società azionaria che li abbia costituiti, si prospettano due ipotesi: che il patrimonio destinato, di per

² I soli dei quali si occupano gli art. 262-263 c.i.i., seppure la disciplina della s.p.a., agli artt. 2444 bis, lett. b), e 2447 decies, c.c., preveda una simile forma di segregazione patrimoniale e di conseguente articolazione della responsabilità, quella dei «finanziamenti destinati ad uno specifico affare»: considerati però separatamente dal c.i.i., ed infatti quali «rapporti giuridici pendenti» regolati, nella relativa *sedes materiae*, dall'art. 176 c.i.i., al cui commento si rinvia.

In entrambi i casi, però, deve ritenersi che la sottoposizione della società a liquidazione giudiziale equivalga a (se non consista in) una causa di cessazione del vincolo di destinazione che affetta il patrimonio destinato (art. 2447 novies, 4° co., c.c.), rendendo necessaria la predisposizione di un rendiconto finale da parte degli amministratori³, così da consentire al curatore della procedura di verificare l'osservanza della regolare tenuta della contabilità che assicuri la separatezza del patrimonio destinato dal restante patrimonio sociale.

In questo caso, attesi gli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale e l'affidamento dell'intero patrimonio sociale alla gestione del curatore, a costui spetterà anche la gestione del patrimonio destinato, che del patrimonio sociale costituisce una porzione, provvedendovi con «gestione separata»: e ciò sia, necessariamente, da un punto di vista contabile, per preservare la separatezza dei compendi patrimoniali e, pertanto, stilando distinte masse attive e passive; sia da un punto di vista imprenditoriale (come pare

⁴ A rigore, non pare quindi necessario che siano registrabili «margini di profitto» (così, invece, SANTAGATA, *op. cit.*, 1388).

sottintendere l'utilizzo del termine «gestione» in luogo di quello «amministrazione»), potendo quindi l'attività di realizzazione dello specifico affare provvisoriamente protrarsi, seppure nell'ottica prevalentemente conservativa⁵ del suo realizzo, quand'anche non fosse stato disposto, in via generale all'interno della procedura concorsuale, l'esercizio dell'impresa ex art. 211 c.c.i.i.

Da questo punto di vista, parte potersi interpretare l'ultimo comma dell'art. 2447 novies, c.c., che impone la redazione del rendiconto finale nelle «ipotesi di cessazione della destinazione» (per avvenuta realizzazione ovvero sopravvenuta impossibilità dell'affare speciale) «e in quella di fallimento», cioè ora di liquidazione giudiziale, non tanto nel senso che le due ipotesi coincidano, quanto nel senso che la seconda possa, a certi effetti (e così imponendo la redazione del rendiconto) *equivallere* ad una ipotesi di cessazione della destinazione, pur senza esserla a tutti gli effetti. Nel senso, dunque, che l'apertura della liquidazione giudiziale non impone di per sé l'interruzione di una gestione del patrimonio finalizzata al perseguimento dell'affare (vincolo teleologico, questo, che ne evidenzia anzi una connotazione dinamica da preservarsi sin quando di quel patrimonio — dunque pensabile quale vera e propria azienda o ramo d'azienda in esercizio — possa realizzarsi una «cessione» anziché la «liquidazione»); non ne dissolve, quindi — come se fosse una vera e propria causa di cessazione della destinazione — l'*oggettiva* destinazione al perseguimento dell'affare speciale; ma opera, piuttosto, quale causa di liberazione della società (dunque di cessazione della destinazione da un punto di vista solo *soggettivo*) dal vincolo, anche contrattuale con i soci e con gli investitori, al quale essa si era assoggettata per effetto della delibera costitutiva del patrimonio destinato, assumendosi l'obbligo di perseguire l'affare speciale. Il quale, in definitiva, potrà ancora essere perseguito dalla curatela, senza soluzione di continuità e nel rispetto delle ordinarie regole⁶ (diverse da quelle che regolano l'esercizio provvisorio dell'impresa e che presuppongono l'autorizzazione del giudice delegato e il parere

vincolante del comitato dei creditori⁷); epperò solo provvisoriamente, in vista ed in funzione della cessione del compendio aziendale ad un terzo; a meno che, infine, non riuscendosi nella cessione del patrimonio destinato, lo si debba necessariamente liquidare, e stavolta sì, allora, disgregandone il vincolo organizzativo e rendendolo definitivamente, ed a questo punto anche oggettivamente, irrealizzabile l'affare.

Lo scopo che, pertanto, in caso di liquidazione giudiziale, il curatore dovrà perseguire, sarà pur sempre improntato alla sua generale missione liquidatoria, di realizzare il valore dell'intero patrimonio destinato in una prospettiva per cui l'attività della società volta alla realizzazione dello specifico affare dovrà cessare.

Tuttavia, coerentemente alle priorità che caratterizzano in generale le modalità di liquidazione del patrimonio concorsuale (ai sensi degli artt. 216 ss., c.c.i.i.), occorrerà dapprima tentare di cedere a terzi il patrimonio destinato — che potrà riguardarsi, *quoad effectum*, anche quale ramo d'azienda funzionale alla realizzazione dell'affare specifico — al fine di realizzarne il valore: in tal caso preservandone la funzione produttiva tramite il cessionario, in una sorta di continuità aziendale indiretta.

Ove invece alla cessione — per così dire «in blocco» — del patrimonio non si riesca ad addoverire, il curatore dovrà liquidarlo, ma non già secondo la più vincolante disciplina della liquidazione del patrimonio concorsuale, bensì secondo le regole della liquidazione della società (artt. 2484 ss.), «in quanto compatibili»: quasi, quindi, come se si trattasse di una società controllata *in bonis*. *Del resto, viene generalmente riconosciuta la succedaneità funzionale fra lo schema del patrimonio destinato ad uno specifico affare e quello della società controllata (salva ovviamente la soggettività giuridica posseduta della seconda ma non dal primo).*

Da questo punto di vista, il richiamo alle norme sulla liquidazione della società (di capitali), sembra acquistare rilievo non tanto di per sé e per le indicazioni operative che si ricavano da quella disciplina, essendo anzi molte di quelle norme inapplicabili, ciò per cui appunto l'art.

262 c.c.i.i., appone la «t»; quanto piuttosto per modo, l'inapplicabilità del patrimonio destinato alla sua cessione (alla sua liquidazione) procedura di liquidazione per certo, rispetto al non v'è dubbio che il samento a beneficio si potrebbero ritenere le norme sulla revocazione compiuti in esecuzione quelle sui rapporti verso i quali l'affare regole di «cristallizzazione in tema di effetti per i generali principi esecutivi o cautelativi di *par condicio* e di riparto dell'attivo, sura in cui tutte quelle appartenere già alla della liquidazione.

Insomma, con patrimonio destinato *in bonis* dal diritto comune: tuttavia anche dalla r.c.c.i.i., che persino «capiente» prevedono i collegari dovranno procedura di liquidazione in casi, d'eccezione valere sul patrimonio il patrimonio ge-dosi dubitare, per azionati dei creditori alla procedura di regole del conc-dazione giudizi-

Anche quando spettò dell'attività impresa istituito nio destinato al-tivo della sua sua liquidazione impiegato dall'riferibili al patrimonio dei creditori parti-

⁵ SANTAGATA, *op. cit.*, 1389.

⁶ Fra cui, innanzitutto, quella, fondamentale, della «espressa menzione» dello specifico affare che determini l'imputabilità degli atti, e dei debiti che ne derivino, al patrimonio speciale (art. 2447 quinquies, ult. co., c.c.).

⁷ Così, giustamente, SANTAGATA, *op. cit.*, 1392, seppur ritenendo inevitabile, poi, la soggezione alla vigilanza dei creditori; in senso divergente, invece, FIMMANÒ, *op. cit.*, 569; PASQUARIELLO, *Profili*, cit., 160 ss.

⁸ Similne
⁹ In tal s

creditori?); epperò
ta ed in funzione
aziendale ad un
riuscendosi nella
nato, lo si debba
stavolta sì, allora,
anizzativo e ren-
esto punto anche
l'affare.

aso di liquidazio-
à perseguire, sarà
generale missio-
valore dell'intero
ospettiva per cui
lla realizzazione
sare.

e priorità che ca-
dalità di liquidà-
ale (ai sensi degli
dapprima tentare
destinato - che
um, anche quale
lla realizzazione
di realizzarne il
lone la funzione
o, in una sorta di

per così dire «in-
si riesca ad addi-
arlo, ma non già
plina della liqui-
suale, bensì se-
one della società
ipatibili»: quasi,
una società con-
ne generalmente
inzionale fra lo
o ad uno specifi-
ontrollata (salva
ridica posseduta
).

chiamo alle nor-
età (di capitali),
anto di per sé e
si ricavano da
molte di quelle
i appunto l'art.

ITA, op. cit., 1392,
a soggezione alla
vergente, invece,
LLO, Profili, cit.,

262 c.c.i.i., appone la clausola di «compatibili-
tà»; quanto piuttosto per il fatto di sancire, in tal
modo, l'inapplicabilità alla «gestione separata»
del patrimonio destinato (tanto che sia orien-
tata alla sua cessione quanto che sia orientata
alla sua liquidazione) delle regole proprie della
procedura di liquidazione giudiziale: e così, se
per certo, rispetto alla titolarità della gestione,
non v'è dubbio che operi un effetto di sposses-
samento a beneficio del curatore, difficilmente
si potrebbero ritenere richiamabili, ad esempio,
le norme sulla revocatoria concorsuale per atti
compiuti in esecuzione dell'affare speciale, o
quelle sui rapporti pendenti per i contratti attra-
verso i quali l'affare si stesse sviluppando, o le
regole di «cristallizzazione del passivo» previste
in tema di effetti per i creditori, ovvero - ancora
- i generali principi in punto di divieto di azio-
ni esecutive o cautelari da parte dei creditori, o
di *par condicio* e di ordine di distribuzione nel
fiparto dell'attivo, se non nel modo e nella mi-
sura in cui tutte queste regole possano ritenersi
appartenere già alla disciplina di diritto comune
della liquidazione delle società di capitali⁸.

Insomma, come si diceva, è quasi come se il
patrimonio destinato fosse una società control-
lata *in bonis* da liquidarsi secondo le norme di
diritto comune: traendosene definitiva confer-
ma anche dalla norma, contenuta nell'art. 263
c.c.i.i., che persino nel caso di «patrimonio in-
capiente» prevede che i relativi creditori parti-
colari dovranno insinuarsi al passivo della pro-
cedura di liquidazione giudiziale solamente per
i casi, d'eccezione, in cui per le obbligazioni a
valere sul patrimonio destinato risponda *anche*
il patrimonio generale della società; così poten-
dosi dubitare, per contrapposizione, che, i diritti
azionari dei creditori particolari siano soggetti
alla procedura di accertamento del passivo e alle
regole del concorso formale, tipiche della liqui-
dazione giudiziale⁹.

Anche quanto alla fase distributiva, nel ri-
spetto dell'articolazione della responsabilità di
impresa istituita con la costituzione del patrimo-
nio destinato ad uno specifico affare, il corrispet-
tivo della sua cessione, ovvero il ricavato della
sua liquidazione, dovrà prioritariamente essere
impiegato dalla curatela per saldare tutti i debiti
riferibili al patrimonio destinato, e cioè verso i
creditori particolari [ivi compresi coloro che ab-

biano effettuato apporti nel patrimonio, oppure
eventuali finanziatori dell'affare speciale, come
previsti dall'art. 2447 ter, rispettivamente alle
lett. d) ed e), c.c.]¹⁰. Solamente se, dopo aver
soddisfatto tali creditori particolari, vi fosse un
residuo attivo - come, *in thesi* (insolvenza della
società, ma capienza del patrimonio destinato),
non pare inverosimile - quell'eccedenza resterà
acquisita all'attivo della società, e a questo pun-
to a disposizione della procedura di liquidazione
giudiziale, per essere destinato alla soddisfazione
dei creditori sociali «generali»¹¹.

3. Patrimonio destinato incapiente

L'art. 263 c.c.i.i. prevede un'ipotesi parzialmen-
te diversa da quella prevista dall'articolo prece-
dente, e cioè che, sempre a seguito dell'apertura
della liquidazione giudiziale di una s.p.a. che
avesse costituito dei patrimoni destinati ai sensi
degli artt. 2447 bis ss. c.c., si riscontrasse che,
oltre ad essere la società insolvente verso i suoi
creditori generali, anche il patrimonio destinato
(ovvero più patrimoni destinati, oppure soltanto
alcuni patrimoni destinati, con gli altri sottoposti
allora al regime, sopra appena esaminato, di cui
all'art. 262) risulti «incapiente», e cioè insuffi-
ciente ad offrire un'adeguata garanzia dei crediti
speciali.

L'utilizzo dell'aggettivo «incapiente», anzi-
ché «insolvente» non è casuale o insignificante.

Esso esprime, infatti, una situazione patri-
moniale che se, per certi aspetti, è simile all'in-
solvenza, in ragione dell'incapacità a far fronte
a determinate situazioni soggettive passive che
gravano un patrimonio, è tuttavia definibile
diversamente: dal momento che l'insolvenza,
muovendo dall'impostazione classica della uni-
versalità di un patrimonio, e cioè della coinci-
denza fra soggetto e suo patrimonio («un sog-
getto - un patrimonio»), è nozione riferibile alla
capacità di adempimento da parte di un soggetto

¹⁰ Considerando la necessità dell'appuramento
del passivo tramite il corrispettivo di cessione, finisce
con il risultare tendenzialmente assorbita - anche se
assimilasse, *quoad effectum*, la cessione del patrimo-
nio destinato a quella dell'azienda o del ramo di azien-
da che esso potrebbe rappresentare - la disciplina della
sorte dei debiti prevista in tal caso (art. 2560 cc.): cfr.
PASQUARIELLO, op. cit., 164.

¹¹ A. Rossi, *Liquidazione dei patrimoni desti-
nati e tutela dei creditori particolari fra codice civile
e nuove norme di diritto concorsuale*, in *Giur. comm.*,
2006, I, 896 ss., 898.

⁸ Similmente, SANTAGATA, op. cit., 1391.

⁹ In tal senso, però, FIMMANÒ, op. cit., cit., 571.

giuridico; mentre il patrimonio separato, quale mero compendio di situazioni giuridiche attive e passive isolato dal restante patrimonio di un soggetto in ragione della funzione a cui è asservito e che ne consente la perimetrazione (con la possibilità, allora, di «un soggetto – più patrimonio»), non è di per sé riconoscibile come soggetto di diritto.

Di tale patrimonio separato potrà dunque – se del caso (cioè quando risulti incapiente) – solamente registrarsi l'insufficienza dell'attivo a far fronte al passivo; la cui eccedenza, tuttavia, non potrà venire a far carico al titolare di quel patrimonio obbligandolo a risponderne con altri suoi beni (nel caso di specie, la società, con il suo restante patrimonio), fossero pure suoi beni futuri, secondo lo schema generale della responsabilità patrimoniale espresso dall'art. 2740, c.c.

Si tratta, quindi, di una fra le varie possibili ipotesi, rintracciabili nel nostro ordinamento, di dissociazione fra *debito*, quale registrabile in un patrimonio separato (nel quale si localizza l'esclusiva garanzia patrimoniale per certi debiti: di talché, consumata quella, questi saranno destinati a rimanere insoddisfatti), e *responsabilità* del titolare del patrimonio, che non si estenderà oltre l'attivo presente in quel patrimonio.

Analogamente, dunque, a quanto potrebbe osservarsi in altre fattispecie, da questo punto di vista assibilibili (come non ha mancato di fare espressamente la giurisprudenza¹²), di patrimoni separati privi di soggettività giuridica: come nel caso di un fondo comune di investimento (patrimonio) rispetto alla società di gestione del risparmio che ne è titolare (soggetto), la quale non risponderà verso chi vanta crediti per operazioni compiute a valere sul fondo, se non nei limiti del suo attivo; ovvero per il fondo patrimoniale di una rete di impresa senza soggettività (art. 4, comma 4 ter, d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, e successive modificazioni) rispetto agli imprenditori associati: posto che nessuno di questi imprenditori (soggetti giuridici) risponderà, con il proprio patrimonio, per i debiti contratti per l'esecuzione del programma di rete in misura superiore a quanto apportato al fondo patrimoniale della rete, che pure gli appartiene in regi-

me di comunione¹³. Si realizza così, in ragione della separazione patrimoniale e della distinta localizzazione della garanzia patrimoniale offerta, quella articolazione, per distinte classi¹⁴, dei creditori dello stesso soggetto, che consentono di considerare la sua responsabilità di impresa come parallelamente frazionata ed articolata.

Nel caso di patrimonio destinato incapiente, dunque, il curatore della s.p.a. che l'abbia costituito e sia stata poi sottoposta ad insolvenza, provvederà – previa autorizzazione del giudice delegato – alla liquidazione del patrimonio secondo le regole della liquidazione della società, in quanto compatibili (art. 263, 1° co., c.c.); al riguardo potendosi qui richiamare le considerazioni svolte nel precedente paragrafo circa il fatto che un tale rinvio rilevi soprattutto per significare l'inapplicabilità, a tale procedimento di liquidazione «separata», delle regole concorsuali tipiche della liquidazione giudiziale¹⁵.

Resta peraltro aperta la possibilità, ammessa dalla disciplina generale dei patrimoni destinati (art. 2447 quinquies, 3° e 4° co., e 2447 septies, ult. co., c.c.), che la società abbia assunto nei confronti dei creditori particolari, o in particolare ipotesi vi sia tenuta per legge¹⁶, una responsabilità sussidiaria in misura illimitata o eccedente la misura garantita dal patrimonio destinato. In questo caso ne deriverà che, per quanto non possa trovare soddisfazione dalla liquidazione del patrimonio destinato, i creditori speciali potranno e dovranno concorrere, insieme ai creditori generali, sul patrimonio generale della società (non però viceversa, essendo il patrimonio destinato vincolato a garanzia esclusiva dei creditori speciali), in tal caso dovendo presentare domanda di insinuazione allo stato passivo¹⁷.

¹³ SCIUTO, *Imputazione e responsabilità nelle «reti di imprese» non entificate (ovvero del patrimonio separato incapiente)*, in *Riv. dir. comm.*, 2012, 445 ss.

¹⁴ Non nel senso, chiaramente, che vale per le «classi» di creditori nel concordato preventivo.

¹⁵ SANTAGATA, *op. cit.*, 1398 ss.

¹⁶ Come vale per le obbligazioni derivanti da fatto illecito o quelle derivanti da atti per i quali non sia stata fatta espressa menzione del vincolo di destinazione allo specifico affare (art. 2447 quinquies, 3° e 4° co., c.c.).

¹⁷ Ciò per cui, come si è significato nel paragrafo precedente, il generale richiamo alle norme in materia di liquidazione della società, in luogo di quelle tipiche della liquidazione giudiziale, può far dubitare che una vera e propria domanda di ammissione al passivo sia da presentarsi quando il creditore particolare

In ogni caso, l'azione azionaria è *in bonis* monio destinato e i generali e creditori particolari attraverso una rig delle situazioni giuridiche presenti al patrimonio ta ricavabile dalla abbia generato que del patrimonio de ne dello specifico che allo svolgime si persegue il «re stesso modo, anche di liquidazione g curatore di proce patrimonio desti restante patrimoni corretta tenuta di operare nella chi due «comparti».

Per converso prevede l'ultima il curatore si tro

¹² V. così, Cass., 22 gennaio 2010, n. 1112; Trib. Milano, 29 marzo 2012, facendo applicazione dell'art. 155 l. fall. («antesignano» dell'articolo qui in commento) con riferimento a un fondo comune di investimento gestito da una società di gestione del risparmio sottoposta a l.c.a.

intenda far va patrimonio de

realizza così, in ragione
moniale e della distinzione
anza patrimoniale offerta
per distinte classi¹⁴, del
oggetto, che consentono
responsabilità di impresa
azionata ed articolata.
nio destinato incapiente,
lla s.p.a. che l'abbia co-
sottoposta ad insolvenza
autorizzazione del giudice
zione del patrimonio, se-
liquidazione della società
(art. 263, 1° co., c.c.), ai
i richiamare le conside-
cedente paragrafo¹⁵, circa
vivo rilevi soprattutto per
ilità, a tale procedimento
ita», delle regole concor-
dazione giudiziale¹⁵, ne
a la possibilità, ammessa
le dei patrimoni destinati
2° e 4° co., e 2447 septies,
società abbia assunto nei
particolari, o in particola-
er legge¹⁶, una responsa-
ura illimitata o eccedente
patrimonio destinato. In
che, per quanto non pos-
ne dalla liquidazione, del
creditori speciali potranno
rere, insieme ai creditori
io generale della società
sendo il patrimonio desti-
zia esclusiva dei creditori
vendo presentare doman-
stato passivo¹⁷.

zione e responsabilità nelle
ficate (ovvero del patrimonio
iv. dir. comm., 2012, 445 ss.
chiaramente, che vale per le
ncordato preventivo.
cit., 1398 ss.
le obbligazioni derivanti da
vanti da atti per i quali non
nzione del vincolo di desti-
are (art. 2447 quinquies, 3°

ne si è significato nel para-
rale richiamo alle norme in
lla società, in luogo di quelle
giudiziale, può far dubitare
nanda di ammissione al pas-
ando il creditore particolare

In ogni caso, così come, mentre la società
azionaria è *in bonis*, la perimetrazione del patri-
monio destinato e la distinzione fra creditori ge-
nerali e creditori particolari non può che attuarsi
attraverso una rigorosa annotazione contabile
delle situazioni giuridiche attive e passive ine-
renti al patrimonio destinato, inerente a sua vol-
ta ricavabile dalla pertinenza della vicenda che
abbia generato quella situazione alla «funzione»
del patrimonio destinato (e cioè alla realizzazio-
ne dello specifico affare cui è destinato, piuttosto
che allo svolgimento dell'attività attraverso cui
si persegue il «restante» oggetto sociale); allo
stesso modo, anche in seno ad una procedura
di liquidazione giudiziale, la possibilità per il
curatore di procedere ad una liquidazione del
patrimonio destinato autonoma da quella del
restante patrimonio sociale, dipenderà da una
corretta tenuta della contabilità che consenta di
operare nella chiara percezione dei confini fra i
due «comparti».

Per converso, ciò non sarà possibile, come
prevede l'ultimo comma dell'art. 263, quando
il curatore si trovi in presenza di una contabi-

lità tenuta in modo irregolare o confuso, o che
comunque che — anche alla luce del rendiconto
che ai sensi dell'art. 2447 novies gli amministra-
tori avranno dovuto presentare — possa ritenersi
non essere stata rispettosa delle «regole di sepa-
ratezza fra uno o più patrimoni destinati costi-
tuiti dalla società e il patrimonio della società
medesima». Ove tali regole siano state violate,
allora, danneggiati potranno ritenersene tanto i
creditori particolari (ipotizzando che la garanzia
esclusiva rappresentata dal patrimonio destina-
to avrebbe assicurato loro un riparto più alto da
quello conseguito o conseguibile dalla procedu-
ra), quanto i creditori generali (ipotizzando, nel
caso opposto, che per essi sarebbe stato preferi-
bile evitare un concorso con i creditori particola-
ri). E responsabili per tale danno saranno coloro
che avranno violato quelle regole di separatezze,
e cioè sia gli amministratori che i componenti
degli organi di controllo della società, verso i
quali, dunque, il curatore potrà proporre l'azione
sociale di responsabilità e l'azione dei creditori
sociali prevista dall'art. 2394 c.c., secondo la di-
sciplina generale posta dall'art. 255 c.c.i.i.

intenda far valere il suo credito solamente a valere sul
patrimonio destinato.